

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2017.

Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto, inoltre, il successivo comma 3 del predetto art. 4 del decreto 28 dicembre 2015, che prevede la revisione dell'allegato D al medesimo decreto, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, al fine di apportare eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonché di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia

fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto l'Accordo tra le Autorità competenti di Hong Kong e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 13 marzo 2017;

Visto l'Accordo tra le Autorità competenti di Panama e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 21 giugno 2017;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;



Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenda delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifiche all'Allegato A

1. All'Allegato A, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Sezione II, lettera B, punto 5, dopo le parole «una ricerca negli archivi cartacei», le parole «di cui alla parte B, punto 2,» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte C, punto 2,»;

b) alla Sezione VI, lettera B, terzo periodo, dopo le parole «contengono indizi», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II»;

c) alla Sezione VI, lettera B, quarto periodo, dopo le parole «seguire le procedure», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II».

Art. 2.

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	Andorra	2018	2017
2	Antigua e Barbuda	2018	2017
3	Arabia Saudita	2018	2017
4	Argentina	2017	2016
5	Aruba	2018	2017

6	Australia	2018	2017
7	Austria	2017	2016
8	Barbados	2018	2017
9	Belgio	2017	2016
10	Belize	2018	2017
11	Bonaire	2017	2016
12	Brasile	2018	2017
13	Bulgaria	2017	2016
14	Canada	2018	2017
15	Cile	2018	2017
16	Cipro	2017	2016
17	Colombia	2017	2016
18	Corea	2017	2016
19	Costa Rica	2018	2017
20	Croazia	2017	2016
21	Curaçao	2018	2017
22	Danimarca	2017	2016
23	Estonia	2017	2016
24	Federazione Russa	2018	2017
25	Finlandia*	2017	2016
26	Francia**	2017	2016
27	Germania	2017	2016
28	Ghana	2018	2017
29	Giappone	2018	2017
30	Gibilterra	2017	2016
31	Grecia	2017	2016
32	Grenada	2018	2017
33	Groenlandia	2017	2016
34	Guernsey	2017	2016
35	Hong Kong	2018	2017
36	India	2017	2016
37	Indonesia	2018	2017
38	Irlanda	2017	2016
39	Islanda	2017	2016



40	Isola Di Man	2017	2016
41	Isole Cook	2018	2017
42	Isole Faroe	2017	2016
43	Isole Marshall	2018	2017
44	Israele	2018	2017
45	Jersey	2017	2016
46	Lettonia	2017	2016
47	Libano	2018	2017
48	Liechtenstein	2017	2016
49	Lituania	2017	2016
50	Lussemburgo	2017	2016
51	Malesia	2018	2017
52	Malta	2017	2016
53	Mauritius	2018	2017
54	Messico	2017	2016
55	Monaco	2018	2017
56	Niue	2018	2017
57	Norvegia	2017	2016
58	Nuova Zelanda	2018	2017
59	Pesi Bassi	2017	2016
60	Pakistan	2018	2017
61	Panama	2018	2017
62	Polonia	2017	2016
63	Portogallo***	2017	2016
64	Regno Unito	2017	2016
65	Repubblica Ceca	2017	2016
66	Repubblica Popolare Cinese	2018	2017
67	Repubblica Slovacca	2017	2016
68	Romania	2017	2016
69	Saba	2017	2016

70	Saint Kitts e Nevis	2018	2017
71	Saint Lucia	2018	2017
72	Saint Vincent e Grenadines	2018	2017
73	Samoa	2018	2017
74	San Marino	2017	2016
75	Seychelles	2017	2016
76	Singapore	2018	2017
77	Sint Eustatius	2017	2016
78	Sint Maarten	2018	2017
79	Slovenia	2017	2016
80	Spagna****	2017	2016
81	Sudafrica	2017	2016
82	Svezia	2017	2016
83	Svizzera	2018	2017
84	Ungheria	2017	2016
85	Uruguay	2018	2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.


**** Include: Isole Canarie.

Art. 3.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	Andorra
2	Anguilla
3	Antigua e Barbuda
4	Arabia Saudita
5	Argentina
6	Aruba
7	Australia



8	Austria
9	Barbados
10	Belgio
11	Belize
12	Bermuda
13	Bonaire
14	Brasile
15	Bulgaria
16	Canada
17	Cile
18	Cipro
19	Colombia
20	Corea
21	Costa Rica
22	Croazia
23	Curaçao
24	Danimarca
25	Estonia
26	Federazione Russa
27	Finlandia*
28	Francia**
29	Germania
30	Ghana
31	Giappone
32	Gibilterra
33	Grecia
34	Grenada
35	Groenlandia
36	Guernsey
37	Hong Kong
38	India
39	Indonesia
40	Irlanda
41	Islanda
42	Isola Di Man

43	Isole Cayman
44	Isole Cook
45	Isole Faroe
46	Isole Marshall
47	Isole Turks e Caicos
48	Isole Vergini Britanniche
49	Israele
50	Jersey
51	Lettonia
52	Libano
53	Liechtenstein
54	Lituania
55	Lussemburgo
56	Malesia
57	Malta
58	Mauritius
59	Messico
60	Monaco
61	Monserrat
62	Naru
63	Niue
64	Norvegia
65	Nuova Zelanda
66	Pesi Bassi
67	Pakistan
68	Panama
69	Polonia
70	Portogallo***
71	Regno Unito
72	Repubblica Ceca
73	Repubblica Popolare Cinese
74	Repubblica Slovacca
75	Romania
76	Saba
77	Saint Kitts e Nevis



78	Saint Lucia
79	Saint Vincent e Grenadines
80	Samoa
81	San Marino
82	Seychelles
83	Singapore
84	Sint Eustatius
85	Sint Maarten
86	Slovenia
87	Spagna****
88	Sudafrica
89	Svezia
90	Svizzera
91	Ungheria
92	Uruguay

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2017

*Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
LAPECORELLA

*Il direttore dell'Agenzia
delle entrate*
RUFFINI

17A05759

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2017.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, per l'annualità 2017.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore;

Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c), del citato decreto assegna per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, l'importo di euro 10 milioni sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

